



Allegato alla deliberazione di C.C. n. del

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA RISERVATA AI
RESIDENTI**

Art.1

Ai residenti non in possesso di box o posto auto nelle aree indicate nell'allegato B del Piano della sosta – documento di indirizzo , aree denominate R1 – R2 – R3, sono riservati gli spazi di sosta situati in tali ambiti individuati con apposita Ordinanza Sindacale.

Sono assimilati ai residenti: i residenti in possesso di box o posto auto che non si trovi nella zona di residenza , i domiciliati con regolare contratto di locazione ad uso abitativo.

Tali spazi sono riservati anche ai medici di base con ambulatorio in tali aree.

L'allegato B del Piano della Sosta-Documento di indirizzo Del C.C. n.138 del 10.12.2009, è parte integrante del presente Regolamento, successive Ordinanze Sindacali potranno modificare od integrare le aree di sosta per residenti.

Art.2

L'Amministrazione Comunale rilascia ai soggetti di cui all'art.1 il permesso di sostare negli spazi riservati ai residenti distinti in tre aree omogenee chiamate zona R1, zona R2, zona R3, per il numero di auto di proprietà .

Ai residenti in possesso di box o posto auto vengono rilasciati pass per il numero di auto di proprietà eccedenti i box o posto auto posseduti.

Ai residenti titolari di attività vengono rilasciati permessi non superiori a tre per i veicoli intestati alla società o impresa eccedenti i box o posto auto posseduti .

Sarà cura dell'Ufficio comunale addetto al rilascio individuare la forma ed il colore del permesso da esporre sul veicolo.

Art.3

Il permesso rilasciato è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta al Sindaco:

*Residenti anagrafici nelle vie e aree di cui all'allegato B in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero di utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano, per il numero di auto eccedenti i posti auto e box di proprietà o in affitto;

*Domiciliati nelle vie e aree interessate con regolare contratto di locazione ad uso abitativo in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero di utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano, per il numero di auto eccedenti i posti auto e box di proprietà o affitto. Tali permessi sono legati alla scadenza della locazione.

*Medici di base con ambulatorio all'interno delle zone di cui all'allegato B per un massimo di tre vetture di proprietà, leasing o di un familiare.

Il permesso è rilasciato agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della strada eccetto autobus-autotreni-autoarticolati-autosnodati-autocaravan-mezzi d'opera-rimorchi - roulotte - carrelli e comunque a tutti gli autoveicoli aventi lunghezza superiore a mt.5 (lunghezza degli stalli di sosta).

Art.4

I richiedenti mediante autocertificazione dovranno attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

Cognome , nome, dati anagrafici , residenza , domicilio abitativo,

Di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.3;

Numero di targa dell'autoveicolo (allegare fotocopia, in carta semplice, del relativo libretto di circolazione), per gli utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o Impresa, allegare inoltre la dichiarazione dell'Ente o impresa attestante l'utilizzo di un proprio mezzo (con identificazione della targa) da parte di terzi;

Fotocopia della patente del richiedente residente, domiciliato, medico di base;

Autocertificazione in cui si dichiara di non possedere a qualsiasi titolo un box o posto auto, ovvero che il box o posto auto è situato in altra zona della città esterna alla zona R di residenza o domicilio,

Il residente o domiciliato possessore a qualsiasi titolo di box o posto auto per richiedere permessi di sosta per altre auto di proprietà eccedenti i posto auto posseduti, dovrà autocertificare tale stato e le auto di proprietà, il permesso sarà rilasciato alle auto eccedenti i posti posseduti;

I richiedenti dovranno dichiarare inoltre che nell'ambito del nucleo familiare non vi sono box o posto auto di proprietà, in locazione o locati anche in uso gratuito ad altri soggetti non residenti (questa condizione non da titolo alla richiesta di permessi di sosta);

Per i medici di base la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

Cognome, nome, dati anagrafici, attività esercitata, residenza e domicilio presso il quale si esercita l'attività;

Fotocopia della patente, della carta di circolazione fino ad un massimo di tre auto che potranno essere di proprietà, in leasing, di un familiare.

Art.5

Il contrassegno non riproducibile, riportante gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di scadenza potrà essere dotato di codice a barre o cip per la lettura e per evitare falsificazioni.

E' fatto obbligo di esporre sul cruscotto anteriore del veicolo, in maniera visibile, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stallo di sosta.

La sosta negli stalli di cui al presente regolamento effettuata previo l'esposizione del contrassegno in riproduzione, fatta salva l'applicazione della norma penale per falsità in atti, è punita ai sensi del successivo art.11 e a norma del C.d.S. se commessa da persona senza titolo per l'autorizzazione.

Art.6

Il permesso ha validità di anni 2 (due) dalla data di rilascio salvo per i permessi rilasciati a domiciliati che seguiranno il contratto di locazione dell'unità abitativa comunque mai superiori ad anni 2.

Sono previsti pass temporanei per residenti che dimostreranno con documentazione edilizia l'impossibilità d'uso del box e posto auto, tali permessi avranno validità per un massimo di mesi 6(sei)

Art.7

L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni mediante controllo dei dati dichiarati nelle autocertificazioni.

Art.8

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno segnalati all'autorità giudiziaria.

Art.9

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica o sostituzione del contrassegno. E' altresì fatto obbligo di comunicare, sempre nel periodo di validità del permesso, i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno. In tali evenienze, alla comunicazione dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento o furto alla competente autorità di polizia.

Art.10

Il permesso di cui al precedente art 5 è dichiarato decaduto qualora il titolare:

- a- perda il possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all'art.3;
- b- ometta di comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, eventuali modifiche dei requisiti di cui ai precedenti art.3 e 4, entro e non oltre 15 giorni dalle avvenute modifiche;
- c- nell'autocertificazione di cui al precedente art 4, effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso, la decadenza costituisce sanzione accessoria alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

Nel caso di cui al punto " b " del precedente comma trova applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dal successivo art.11.

Ai fini dell'emissione dell'atto di decadenza del permesso, l'Amministrazione Comunale notifica a norma di legge l'addebito.

Nel caso di cui al punto " a e b " del precedente comma, l'interessato può far pervenire al Sindaco scritto difensivo e documenti, e può chiedere di essere sentito.

Il Sindaco sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nello scritto difensivo, se ritiene fondato l'addebito, procede con provvedimento motivato, alla dichiarazione di decadenza del permesso; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione dell'addebito.

I provvedimenti del Sindaco sono notificati nelle forme di legge all'interessato.

Art.11

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 con pagamento in misura ridotta di euro 50. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro 50 oltre le spese del procedimento e notifica.

Art.12

L'autorizzazione alla sosta nelle aree individuate R1 – R2 – R3 è a titolo gratuito salvo che l'amministrazione con successivo atto deliberativo preveda un onere in carico ai destinatari del permesso. E' previsto che il costo del contrassegno sia a carico del richiedente nella misura di euro 5. Duplicati , rinnovi, modifiche per cambio targhe, permessi temporanei sono rilasciati al costo di euro 5.